PROVVISIONE

SOPRA L'EREZIONE IN FIRENZE DI UN MONTE REDIMIBILE

A quattro per Cento l'Anno

DI FONDO DI UN MILIONE, E DUGENTO MILA DUCATI

Ottenuta nell' Amplissimo Senato de' Quarantotto il dì 23. Agosto 1725.



IN FIRENZE, 1725. Nella Stamperia di S. A. R. Per li Tartini, e Franchi
Con licenza de' Superiori.

Adì 23. Agosto 1725.

IL Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl'Illuſtriſſimi SS. L. T. e Conſiglieri nella Repubblica Fiorentina fanno pubblicamente notificare, e bandire, come d'ordine eſpreſſo di S. A. R. per Provviſione, e Decreto di LL. SS. Illuſtriſs. inſieme coll'ampliſſimo Senato de' Quarantotto è ſtato deliberato, che terminino, e finiſchino, e ſi redimano, e eſtinguino i Monti Redimibili eretti gli anni 1711. 1715. 1718. & altri tempi, e eretto, e creato un nuovo Monte Redimibile nel modo, e forma, che appariſce per la medeſima Provviſione, e Decreto dell'infraſcritto giorno, il tenore del quale per la piena notizia di ciaſcheduno ſi fa di preſente bandire, e pubblicare, & è il ſeguente, cioè:

Segue la Provviſione, e Decreto, di che ſopra ſi fa menzione.

GL' Illuſtriſs. Signori L. T. e Conſiglieri inſieme coll' ampliſſimo Senato de' Quarantotto

Viſto ſeriamente, e con maturità eſaminato il Motuproprio del Sereniſſimo Gran Duca N. S. del dì 18. Agoſto ſtante ſopra la redenzione, e eſtinzione de i Monti Redimibili eretti gli anni 1711. 1715. 1718. e altri tempi; e ſopra l'erezione colla ſua ſuprema poteſtà di un nuovo Monte Redimibile a fine di adempiere a ciò che ſempre la R. A. S. ha avuto in animo fino dal primo tempo, che fu aſſunta al Dominio, e Poſſeſſo di queſti feliciſſimi Stati, di provvedere efficacemente al biſogno de' ſuoi amatiſſimi ſudditi, e far loro godere gli effetti della ſua Reale beneficenza collo ſcemare in qualche parte gli aggravj ſtati impoſti nelle paſſate pubbliche indigenze, qual ſuo viviſſimo deſiderio non potendo effettuarſi di preſente ſtante le difficili circoſtanze de' tempi in altra maniera, che con provvedere opportunamente al buon regolamento de' Luoghi di Monte, per ſicurezza de' quali, e per il puntual pagamento de i frutti a i Creditori Montiſti ſono ſtati diverſamente aſſegnati i ritratti, che annualmente ſi vanno facendo delle pubbliche gravezze.

Però in eſecuzione, e conformità della volontà, e ordine eſpreſſo di S. A. R. per il preſente loro Decreto, e Provviſione vogliono, che termini, e finiſca interamente, e ſi redima, e ſi eſtingua tanto il Monte Redimibile primo eretto il dì 15. Febbrajo dell' anno 1711. ab Inc., che il Monte Redimibile ſecondo eretto il dì 14. Novembre 1715., e l'Aggiunta al Redimibile primo fatta ne' 5. Novembre 1718., ſiccome ogn'altro augumento ſtato fatto alla detta Aggiunta in vigore de' Motoproprj del Sereniſs. Gran Duca Coſimo III. di glor. mem., con reſtituire a' Creditori Montiſti il valore de' loro Luoghi a ſcudi cento per Luogo nella forma, e colle condizioni, e modi, che dalla R. A. S. con ſuo Motoproprio del

dì

dì 18. Agosto stante è stato incaricato al Magistrato de i SS. Protettori di detto Monte; E per la concorrente quantità dell' importare del fondo di tutti, e di ciascuno di essi Monti estinti colla pienezza della sovrana potestà dell' A. S. R. ereggano, creano, e fondano, e respettivamente dichiarano essersi fondato un nuovo Monte Redimibile colle seguenti condizioni, modi, forme, prerogative, e privilegj, di che negli appresso Capitoli da osservarsi perpetuamente, e inviolabilmente non solo in forma di Ordinazione, e Legge, ma ancora di Contratto irrevocabile, del quale in nome pubblico, e in fede, e parola di Principe si promette a chiunque ci abbia, e ci averà interesse sicura, e pienissima osservanza in ogni più ampio, e miglior modo.

E prima il fondo, ed importanza di detto Monte Redimibile sarà in tutto, e per tutto di un Milione, e dugento mila ducati di lire sette per ducato, e di Luoghi dodici mila, e non più di valore di ducati cento per ciaschedun Luogo.

2. Dovrà il Monte aver principio, e si potrà in esso fare acquisto dal primo giorno di Ottobre prossimo in futuro.

3. A chi impiegherà danaro nel medesimo, ne sarà pagato il frutto a ragione di ducati 4. l' anno per ogni luogo repartitamente in quattro paghe l' anno di tre mesi per ciascuna, e ne' tempi medesimi, come si è praticato ne' Monti Redimibili primo, e secondo, e Aggiunta, colla ritenzione però di una Crazia per scudo, come si pratica ne' Monti di Sale, la quale per ora dovrà cedere a comodo del detto Monte.

4. Secondo la natura di detto Monte saranno i Compratori, e Possessori de' Luoghi di esso sottoposti alla resoluzione della compra, e acquisto fatto da' medesimi in tutto, o in parte ogni qualvolta da' Protettori di esso Monte ne sia loro restituito il valore a ragione di ducati cento per Luogo, con dichiarazione però, che non possa mai il medesimo Monte essere astretto a fare detta restituzione.

5. Per Dote, e assegnamento per pagare i frutti a' Montisti, e Compratori de' Luoghi di questo nuovo Monte, e per supplire alle altre occorrenze del medesimo, sono obbligate, e costituite tutte l' annue entrate specialmente costituite per i Monti Redimibili primo, e secondo, e Aggiunta al Redimibile primo, che si ricavano tanto dallo Stato vecchio, che nuovo del Dominio di S. A. R. ogni Anno, dall' Ufizio del Sale, dal Sigillo della Carne, e dagli avanzi del Pan fine, e perciò è ordinato, che tutte le suddette annue entrate si continovino a pagare irrevocabilmente per tutto quel tempo, che durerà il nuovo Monte.

6. E non ostante i suddetti assegnamenti per costituire una maggiore Entrata a favore del Monte è obbligato l' assegnamento, che fu dato al Monte Redimibile primo dipendente dall' augumento de' Porti delle Lettere in somma di ducati quattromila cinquecento l' anno, che si risquotono dalla Posta, siccome ancora l' annua Entrata di ducati tremila, che si paga dall' Entrate delle private Possessioni di S. A. R., le quali tutte ha voluto, che restino fino a che dura il Monte irrevocabilmente affette, e ipotecate per cautela, e sicurezza de' Compratori, e acquirenti del me-

medesimo, ordinando a tal' effetto ora per allora a' Soprintendenti generali pro tempore delle sue Possessioni, e della Posta, che facciano eseguire, e adempire inviolabilmente la presente nostra volontà; riservandosi però la facoltà di diminuire, e in parte levare i suddetti assegnamenti in sgravio del pubblico, e del privato suo Patrimonio in quel modo, e in quella forma, che stimerà S. A. R. esser conveniente, e ragionevole, avuto riguardo al minore annuo frutto, che dovrà pagarsi, ed insieme alla intiera sicurezza de' Creditori Montisti, che sarà sempre l' oggetto principale delle sue determinazioni.

7. E oltre a ciò sono obbligate a favore, e cautela de' Montisti tutte le altre pubbliche Entrate, e Proventi di qualsivoglia sorta, Beni, Ragioni, Azzioni presenti, e da venire in qualsivoglia modo, regali, e non regali, nessuna eccettuando, così del Comune di Firenze, come di Siena, e loro Stati, e Dominj, con dichiarazione espressa, che per la particolare sottoposizione degli assegnamenti, come sopra stabiliti, e obbligati specialmente per Dote di detto Monte, non s' intenda dalla specialità derogato alla generalità, nè all' incontro dalla detta generalità alla specialità, ma tutte le suddette Entrate siano pari ugualmente, e principalmente obbligate, e nel modo, e forma, che sia di maggior cautela, e sicurezza de' Montisti.

8. All' osservanza degli ordini, che saranno dati per conseguimento delli assegnamenti, che come sopra sono stati costituiti, stabiliti, e obbligati per Entrata, e Dote di questo Monte, ha voluto, e ordinato S. A. R. che siano sottoposti, tenuti, e obbligati indistintamente tutti i Suddi ti, e Abitanti del suo Dominio, tanto dello Stato vecchio, che nuovo: compresi espressamente anco quelli della Città, e Stato di Siena, Città, Contado, e Montagna di Pistoja, Città, e Porto di Livorno, Isola dell' Elba, Portoferrajo, Castiglion della Pescaja, Pitigliano, Sorano, e Scansano, Monte Sansovino, Pontremoli, e Lunigiana, e in qualsivoglia delle loro Comunità, e Giurisdizioni abitanti, o che sieno di qualsivoglia altra Città, Terre, e Luoghi, benchè pari, o maggiormente privilegiati, e infeudati, o siano per capitolazione, e patto anco oneroso, e corrispettivo all' esenzione, o che in qualsivoglia modo, ancorchè più favorevole siano tanto personalmente, che localmente esenti, liberi, e immuni da qualsivoglia carico, peso, e aggravio, niuno affatto eccettuato, ed escluso, ancorchè se ne dovesse fare, e non se ne facesse quivi speciale, e individua menzione, derogando per questa volta di sua certa scienza, e colla suprema sua, e assoluta potestà a qualunque cosa in contrario all' effetto suddetto.

9. Dichiarandosi, che sopra i detti frutti attenenti a' Montisti, e sopra la Dote assegnata a detto Monte non sarà mai imposta, nè s' imporrà gravezza, o retenzione di sorta alcuna, ordinaria, nè straordinaria reale, personale, o mista per qualsivoglia causa, quantunque privilegiata, urgente, ed incognita, e specialmente non derogando, per quella della Colletta annuale, togliendo al detto effetto a tutti Giudici, e Magistrati la facoltà di giudicare, e ordinare in contrario. E sono assicurati i Compra-

 216

pratori, e Padroni di detti Luoghi, che non saranno mai i frutti ad essi spettanti per qualunque causa di pubblica, ed urgente necessità tenuti sospesi, ne messi a capitale nè in tutto, nè in parte, nè per qualunque, benche brevissimo tempo, e che non saranno eziandio mai ridotti, ne diminuiti per qualunque urgentissimo caso, e accidente, ancorchè per causa di grave necessità, e privilegiata.

10. Le compre, ed acquisti di questo nuovo Monte Redimibile si potranno fare da ogni persona di qualsivoglia sorta, grado, sesso, e condizione, non solamente Secolare, ma anco Ecclesiastica, e Regolare, e anco illegittima, e spuria, e che ne fosse incapace per qualsivoglia sorta d'illegittimità, e con qualunque macchia di Natali, e similmente da ogni Università, Religione, o Collegio, e tanto da' Sudditi, che da' Forestieri, niuno escluso, ed eccettuato, e in tutti gli acquisti, che si faranno di tali Luoghi non s' intendino mai venduti, ne trasferiti irrevocabilmente, ma sempre colla facoltà non reciproca, ma a favor del Monte solamente di poter risolvere la vendita, colla restituzione del prezzo sempre, e qualunque volta gli sarà offerto da' Protettori di detto Monte.

11. Sarà in facoltà de' Montisti di trasferire per via di Risegne, o altrimenti detti loro Luoghi per titolo lucrativo, e oneroso, e in qualsivoglia maniera, e in favor di qualsivoglia persona, anco de' suoi Figliuoli illegittimi, spuri, e incapaci, come sopra, e ciò tanto personalmente, che per Proccuratore.

12. E tanto di presente nella prima Compra, che si farà immediatamente dal Monte, quanto dipoi nelle risegne, e trapassi, che si faranno da un' acquirente in un' altro, si potranno descrivere i Monti in faccia di altri, e il Proprietario riservarsi il Dominio, e l' Amministrazione, siccome si potrà apporre ogni, e qualunque patto, obbligo, condizione, e dichiarazione lecita, e onesta, purche non sia repugnante alle presenti Ordinazioni, e alla natura di questo Monte Redimibile, le quali tutte conseguiranno il loro pieno effetto, mentre però si facciano notare ne i Libri di detto Monte.

13. Nè si dovrà mai per le compre, vendite, risegne, trasporti, che per qualsivoglia Persona, e titolo si facessero per disposizione infra i Vivi, pagar gabella alcuna, ma dovranno sempre i detti Luoghi di Monte, e loro Possessori per le dette Disposizioni esserne esenti.

14. Doveranno ben sempre le dette compre, ed acquisti sortire il loro effetto dal giorno, che saranno state ammesse per partito del Magistrato de' Protettori, i quali non possano impedirle, ne proibirle ad alcuno.

15. In oltre non riceveranno mai i Luoghi, e Crediti di detto Monte, obbligo, ipoteca, ne condizione alcuna, nè per contratto tra' Vivi, nè per ultima volontà, nè per obbligazione, nè disposizione generale, nè speciale, ancorche di essi Crediti fosse nominatamente disposto, nè pure per conto di Dote, o Gran Camera Fiscale, o per qualsivoglia Persona, Luogo, Università, o Collegio in qualsivoglia modo, e quanto si voglia privilegiato, se detta condizione, ed obbligazione, ipoteca, o ultima volontà non sarà espressamente notata, e specificata ne' Libri, dove

ve faranno notati i Montisti in piè respettivamente delle loro Poste, purchè tali note, che si vorranno apporre, non sieno contrarie, o repugnanti alle di già apposte; talmentechè ciascun Creditore di detti Monti sia sicuro da ogni, e qualunque pretensione, Dominio, Credito, ed obbligazione, che non fosse notata sotto la detta Posta: E sarà perciò a qualsivoglia Persona, che contro di detti Montisti pretendesse cosa in contrario, denegata l'audienza, anche ex Officio.

16. E questo patto s'intenderà sempre apposto in tutte le compre, risegne, e traslazioni, e concordato volontariamente tra i Contraenti, benche non sia espresso, dovendosi sempre attender quello, che sarà notato ne' Libri del Monte, e niente altro assolutamente.

17. Doveranno anche i Crediti, e Luoghi del nuovo Monte riputarsi, ed essere, come si reputeranno, e saranno della natura degli altri Monti, specialmente all'effetto, che in essi possano farsi rinvestimenti di Commende, surrogazioni per Fidecommissi, ed ogni altro legittimo impiego, che per la presente, o futura sicurezza de' Terzi interessati convenisse fare.

18. Parimente non si potranno mai i suddetti Crediti, e Luoghi di Monte, e loro frutti ad istanza di qualsivoglia Creditore, non solamente privato, ma anco pubblico, o di qualsivoglia Camera, F sco, o Dote, o avente uguale, o maggior privilegio, nè in virtù di qualsivoglia obbligo, ipoteca, o dominio molestare nella loro proprietà, nè tampoco ne' frutti, nè in Petitorio, nè in Possessorio, nè ricevere staggita, nè sequestro; talchè l'effetto sia, che i frutti si paghino sempre a chi sarà descritto Padrone di essi, o suo Proccuratore, o sia per causa privilegiata, e nominatamente, e individualmente avessero obbligato ad altri detti frutti, mentre tal' obbligo non apparisca descritto in detti Libri.

19. Nè si potrà similmente sopra di essi per interesse pubblico, o privato, come sopra, far tenute, esecuzioni, nè sequestri, anco per li obblighi giurati, nè quelli ricevere, o ammettere sotto la pena, oltre alla nullità delli Atti per i Notai, Cancellieri, Proccuratori, ed Esecutori, che li facessero, ed ammettessero, di lire cinquecento per ciascheduno, e per ciascheduna volta, da applicarsi per un terzo al Fisco, un terzo al Notificatore, ed un terzo al Magistrato, che condannerà, e risquoterà, dandosi la cognizione di tal trasgressione al Magistrato de' detti Protettori, e delli Otto di Balìa, e de' Conservadori di Legge, tra i quali abbia luogo la prevenzione, salvo che in caso, che il Padrone di detti Luoghi, e Crediti, avesse specialmente obbligato le Paghe di detto Monte, e ne avesse fatto fare nota, come sopra, ne' Libri di detto Monte.

20 Sarà nondimeno lecito, quando alcuno descritto Creditore, o Padrone di detti luoghi di Monte fosse dichiarato cessante, o fallito, in odio di simili falliti per aumentare le pene per diverse Leggi, e Statuti indotte contro i Falliti, o Cessanti, trasferire i detti Luoghi di Monte, ed i frutti di essi, e quelli pagare a' Sindaci, Deputati, Proccuratori, o altri Rappresentanti la massa de' Creditori de' medesimi, non ostante che non vi sia il loro consenso, e non costi dell' obbligo loro sotto la Posta, dove detti Luoghi di Monte sono descritti. E sarà lecito

nè

ne' casi di detti fallimenti ricevere anco i sequestri sopra detti Monti, dopo che sarà dato il Sindacato, e fatto l'Incorporo de' Beni del Fallito, benchè ancora non fosse seguita la confermazione del Fallimento, dichiarando che non siano in questo caso compresi i Cessanti per via di tocco, o per sentenze in sussidio del Tocco.

21. Similmente non potranno i detti Crediti di Monti, ed i loro frutti confiscarsi, o trasferirsi in qualsivoglia Fisco, o Camera Fiscale, per via d' Incorporo, o Confiscazione per qualunque sentenza, o contumacia per delitti, o condennazioni de' Possessori, e Padroni di essi Monti in vita, ne dopo morte; eccettuati però i delitti di lesa Maestà, tanto Divina, che Umana, non ostante, &c.

22. E tutte le suddette condizioni, privilegj e prerogative s' intenderanno sempre respettivamente, e s' averanno per espresse in qualunque acquisto di detti Monti, e loro successive risegne in virtù di patto espressamente convenuto fra i Contraenti, benchè di essi nell' atto dell' acquisto non sia fatta alcuna menzione.

23. Per la cura, e governo di questo Monte Redimibile sono Deputati per ora li stessi Protettori eletti per i Monti Vecchi con libera autorità di vendere i luoghi del medesimo, e di ammettere le loro risegne, siccome di fare sborsare il prezzo da'Compratori in mano del Camarlingo deputato tanto per ricevere l' Entrate appartenenti al nuovo Monte, quanto pel pagamento de' frutti, che come sopra, dovrà farsi a'Montisti col Mandato dello Scritturale.

24. La Residenza di detti Protettori sarà nell'istesso luogo del Monte Comune per doversi adunare ogni Mercoledì mattina, che non sia impedito, e tante volte la settimana, quante richiegga il pubblico servizio in quelle giornate, che non siano d' impedimento all' adunanze solite del Magistrato del Monte Comune.

25. Da' detti Protettori si dovranno far passare le compre, tanto ora da principio, quanto anco nelle successive translazioni da un' Acquirente in un altro per mezo di Partito, e deliberazione del loro Magistrato, e fare spedire a loro nome le Patenti, che occorreranno, le quali dovranno esser soscritte dal Proposto del Magistrato, o pure da un' altro di esso, e dal Cancelliere, che se ne rogherà e sigillate col Sigillo di detto Monte Redimibile.

26. E siccome è particolar premura di S. A. R. che il fondo per esso destinato, sia talmente amministrato da detti Protettori, che non serva ad altro effetto, così il Camarlingo del medesimo Monte non potrà fare a niuno alcun benchè piccolo pagamento d' attenenza di detto fondo, se non ne terrà l' ordine per positivo, e preciso Decreto del Magistrato de' Protettori suddetti, quali averanno la cura di preservare illeso il detto Fondo, e non possino permettere in alcun modo, che resti impiegato in altro, ne pure per niuna commissione, ed ordine di Persone aventi qualunque autorità, e giurisdizione.

27 Oltre il governo economico, che averanno di detto Monte, li sopraddetti Protettori, averanno ancora pienissima facoltà, e giurisdizione privativamente quanto ad ogni altro Magistrato, Giudice, o Tribuna-

nale di decidere, e terminare tutte le Controversie incidenti, ed emergenti, che occorressero, ed insorgessero per causa, ed occasione d'acquisti, e risegne de' luoghi di detto Monte, e per qualunque altra causa, origine, attenenza, ed incidenza con detto Monte, e Luoghi del medesimo, siccome d'interporre ogni Mondualdo, che occorresse per le risegne, ed obbligazioni de' Monti da farsi dalle Donne, o altri, che fosse necessario, tanto rispetto a' Capitali, che a' frutti, e che per li Statuti e Ordini a tal' effetto in qualunque caso si ricercassero.

28. Per Provveditore, Cancelliere, e Camarlingo sono deputati per entrare di presente, e stare a beneplacito i medesimi eletti per i Monti Redimibili primo, e secondo, e Aggiunta al Redimibile primo.

29. La spesa pe'l passaggio delle Scritture, ed Atti occorrenti per le contrattazioni, risegne, ed altro, che sia necessario di fare circa i detti Monti, che deve aspettarsi al Cancelliere, sarà l'appresso cioè

30. Rispetto alle prime compre, che si faranno immediatamente dal Monte, si dovranno far gratis, e senza alcuna spesa de' Montisti, eccettuata però la spesa delle Patenti, come appresso; cioè

Per un sol Luogo	lire ---	13.	4.
Da uno a cinque	lire 1.	6.	8.
Da cinque a dieci, e per ogni altra somma	lire 2.	---	--

31. Ed in una sola Patente si potrà descrivere, e comprendere tutta quella quantità di luoghi, che ciascheduno in una volta volesse acquistare, purchè non sia meno d'un quarto di luogo.

32. E per le Compre, ed Acquisti, che si faranno da altri, che immediatamente dal Monte, si doveranno li appresso emolumenti dal Compratore, o Acquirente.

Da Luoghi 1. fino a Luoghi 10.	lire --	13.	4.	per Luogo.
Da Luoghi 10. fino a Luoghi 15.	lire 8.	---	---	in tutto.
Da Luoghi 15. fino a Luoghi 20.	lire 10.	---	---	
Da Luoghi 20. fino a Luoghi 25.	lire 12.	---	---	
Da Luoghi 25. fino a Luoghi 30.	lire 14.	---	---	
Da Luoghi 30. fino ad ogni somma	lire 16.	13.	4.	

33. Il Venditore, o Risegnante paghi sempre per metà del Compratore, o Acquirente.

34. Per ogni vendizione si dovrà pagare lire 1. --- ---

35. Per esibita, e riscontro di ogni Mandato di Proccura lire 2. --- ---

E per un solo Mandato di Proccura s'intendano anco quelli fatti da più, e diverse Persone, in un solo Proccuratore, quantunque i loro respettivi Crediti fossero descritti in diversi Libri del Monte.

Comandando di tutte le cose sopraddette a tutti i Magistrati, Giudici, e Rettori di qualunque preeminenza, e autorità l'inviolabile osservanza, annullando tuttociò, che si facesse in contrario, non ostante, &c. Mandantes, &c.

Domenico Vannini Sotto Cancell.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore ne' luoghi soliti, questo dì 25. Agosto 1725.